



**COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE
(PROVINCIA DI ROVIGO)**

UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE
UFFICIO TECNICO COMUNALE - 2° SETTORE 2° SERVIZIO

TELEFONO: 0425/99048

WEB www.comune.sanmartinodivenezze.ro.it – PEC segreteria@pec.comune.sanmartinodivenezze.ro.it

REGOLAMENTO COMUNALE

SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di C.C. n. __ del __/__/2025

Pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal __/__/2025 al __/__/2025

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo n. 1 "Oggetto"	Pag. 6
Articolo n. 2 "Competenze"	Pag. 6
Articolo n. 3 "Responsabilità"	Pag. 6
Articolo n. 4 "Obblighi dei concessionari"	Pag. 6
Articolo n. 5 "Atti a disposizione del pubblico"	Pag. 7
Articolo n. 6 "Servizi gratuiti"	Pag. 7
Articolo n. 7 "Servizi a pagamento"	Pag. 8

CAPO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Articolo n. 8 "Denuncia dei decessi"	Pag. 9
Articolo n. 9 "Denuncia dei decessi accidentali o delittuosi"	Pag. 9
Articolo n. 10 "Denuncia delle cause di morte"	Pag. 9
Articolo n. 11 "Comunicazione dei decessi dovuti a reati"	Pag. 9
Articolo n. 12 "Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali"	Pag. 10
Articolo n. 13 "Medico necroscopico"	Pag. 10

CAPO III AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

Articolo n. 14 "Autorizzazione alla sepoltura"	Pag. 11
Articolo n. 15 "Nulla osta dell'autorità giudiziaria"	Pag. 11
Articolo n. 16 "Nati morti e prodotti abortivi"	Pag. 11
Articolo n. 17 "Autorizzazione alla cremazione"	Pag. 11

CAPO IV OSSERVAZIONE CADAVERI E DEPOSITI

Articolo n. 18 "Periodo di osservazione"	Pag. 13
Articolo n. 19 "Modalità dell'osservazione"	Pag. 13
Articolo n. 20 "Depositi di osservazione"	Pag. 13
Articolo n. 21 "Camera mortuaria – Obitori ospedalieri"	Pag. 14

CAPO V SEPOLTURA DEI CADAVERI

Articolo n. 22 "Obbligo del feretro individuale"	Pag. 15
Articolo n. 23 "Qualità e caratteristiche dei feretri"	Pag. 15
Articolo n. 24 "Chiusura del feretro"	Pag. 16

CAPO VI

TRASPORTO DEI CADAVERI

Articolo n. 25 “Trasporto funebre”	Pag. 17
Articolo n. 26 “Autorizzazione al trasporto”	Pag. 17
Articolo n. 27 “Trasporto per e da altri Comuni”	Pag. 17
Articolo n. 28 “Trasporto di salma da e per l'estero”	Pag. 18
Articolo n. 29 “Trasporto di salma fuori Comune o all'estero – malattie infettive diffuse”	Pag. 18
Articolo n. 30 “Trasporti di salme per la cremazione”	Pag. 18
Articolo n. 31 “Trasporto ossa umane e resti mortali”	Pag. 18

CAPO VII

CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

Articolo n. 32 “Ammissione al cimitero”	Pag. 20
---	---------

CAPO VIII

CIMITERI COMUNALI – PIANO CIMITERIALE

Articolo n. 33 “Cimiteri comunali”	Pag. 21
Articolo n. 34 “Vigilanza”	Pag. 21
Articolo n. 35 “Ossario Comune”	Pag. 21
Articolo n. 36 “Planimetria dei cimiteri”	Pag. 21

CAPO IX

SISTEMI DI SEPOLTURA

Articolo n. 37 “Specie di sepolture”	Pag. 23
Articolo n. 38 “Utilizzazione dei campi di inumazione”	Pag. 23
Articolo n. 39 “Cippi indicativi delle fosse”	Pag. 23
Articolo n. 40 “Escavazione e ricolmo delle fosse”	Pag. 24
Articolo n. 41 “Larghezza delle fosse”	Pag. 24
Articolo n. 42 “Tumulazione”	Pag. 24
Articolo n. 43 “Tumulazioni provvisorie”	Pag. 24

CAPO X

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo n. 44 “Esumazioni ordinarie”	Pag. 26
Articolo n. 45 “Esumazione straordinaria”	Pag. 26
Articolo n. 46 “Estumulazioni”	Pag. 26
Articolo n. 47 “Resti delle estumulazioni e divieto di riduzione di salme estumulate”	Pag. 27
Articolo n. 48 “Esumazioni ed estumulazioni a pagamento”	Pag. 28
Articolo n. 49 “Oggetti da recuperare e disponibilità dei materiali”	Pag. 28
Articolo n. 50 “Rifiuti prodotti nei cimiteri”	Pag. 28

CAPO XI CREMAZIONE

Articolo n. 51 "Crematorio"	Pag. 29
Articolo n. 52 "Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione"	Pag. 29
Articolo n. 53 "Urne cinerarie e dispersione di ceneri"	Pag. 29
Articolo n. 54 "Condizioni per l'affidamento familiare delle ceneri in custodia"	Pag. 30

CAPO XII CONCESSIONI

Articolo n. 55 "Sepulture private"	Pag. 31
Articolo n. 56 "Modalità per le concessioni"	Pag. 31
Articolo n. 57 "Concessione dei loculi"	Pag. 32
Articolo n. 58 "Modalità per l'assegnazione dei loculi"	Pag. 32
Articolo n. 59 "Modalità per l'assegnazione dei loculi liberati a seguiti estumulazioni programmate"	Pag. 32
Articolo n. 60 "Diritto d'uso dei loculi"	Pag. 33
Articolo n. 61 "Diritto d'uso degli ossari"	Pag. 33
Articolo n. 62 "Diritto d'uso delle cappelle private"	Pag. 34
Articolo n. 63 "Doveri del concessionario"	Pag. 34

CAPO XIII SUBENTRI – RINUNCE – REVOCA – DECADENZA - ESTINZIONE

Articolo n. 64 "Subentri"	Pag. 36
Articolo n. 65 "Rinuncia a concessione dei loculi"	Pag. 36
Articolo n. 66 "Rinuncia a concessione a tempo determinato (inferiore a 99 anni)"	Pag. 36
Articolo n. 67 "Rinuncia a concessione di aree liberi"	Pag. 36
Articolo n. 68 "Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione"	Pag. 36
Articolo n. 69 "Rinuncia a concessione per anni 99 o di durata eccedente (perpetua)"	Pag. 37
Articolo n. 70 "Revoca"	Pag. 37
Articolo n. 71 "Decadenza"	Pag. 37
Articolo n. 72 "Estinzione"	Pag. 37
Articolo n. 73 "Effetti della rinuncia, della decadenza o della scadenza della concessione"	Pag. 38

CAPO XIV REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCESSO AI CIMITERI

Articolo n. 74 "Orario"	Pag. 39
Articolo n. 75 "Disciplina dell'ingresso"	Pag. 39
Articolo n. 76 "Divieti speciali"	Pag. 39
Articolo n. 77 "Riti religiosi"	Pag. 40

CAPO XV LAVORI E SERVIZI PRESTATI, O SVOLTI, DA PRIVATI

Articolo n. 78 "Accesso al cimitero"	Pag. 41
--------------------------------------	---------

Articolo n. 79 "Autorizzazioni e permessi di costruire sepolture private e collocazione ricordi funebri"	Pag. 41
Articolo n. 80 "Responsabilità – Deposito cauzionale"	Pag. 41
Articolo n. 81 "Prescrizioni in materia di esecuzione di lavori"	Pag. 41
Articolo n. 82 "Vigilanza"	Pag. 42

CAPO XVI SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Articolo n. 83 "Suppressione dei cimiteri"	Pag. 43
--	---------

CAPO XVII SANZIONI

Articolo n. 84 "Sanzioni"	Pag. 44
---------------------------	---------

CAPO XVIII DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo n. 85 "Assegnazione gratuita di sepoltura ai cittadini benemeriti"	Pag. 45
Articolo n. 86 "Cautele"	Pag. 45
Articolo n. 87 "Concessioni private perpetue e a tempo determinato anteriori al Regolamento"	Pag. 45
Articolo n. 88 "Costruzione dei loculi e ampliamento del cimitero"	Pag. 45
Articolo n. 89 "Manutenzione generale dei cimiteri"	Pag. 46
Articolo n. 90 "Disposizioni finali"	Pag. 46

ALLEGATI

Fac-simile "Richiesta affidamento ceneri"
Fac-simile "Rinuncia affidamento ceneri"
Fac-simile "Richiesta autorizzazione estumulazione"
Fac-simile "Richiesta autorizzazione esumazione"
Fac-simile "Richiesta rinnovo/rinuncia concessione cimiteriale"
Fac-simile "Contratto cimiteriale assegnazione loculo/ossario"

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo n. 1 “Oggetto”

Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a regolamentare i servizi in ambito comunale, in relazione alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali.

Il presente Regolamento è emanato in conformità delle disposizioni di cui:

- al Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 “Approvazione del Testo Unico delle leggi sanitarie”;
- al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 “Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria” e ss.mm.ii.;
- al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile ai sensi dell’art. 2 comma 12 della legge 15 Maggio 1997, n. 127, e ss.mm.ii.;
- alla Legge 20 Marzo 2001 n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri”;
- al D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179”;
- alla Legge Regionale Veneto 4 Marzo 2010 n. 18 (BUR N. 21/2010) “Norme in materia funeraria” e disposizioni applicative di cui alle D.G.R. Veneto 10.04.2014 n. 433 e D.G.R. Veneto 17.06.2014 n. 982;
- alla Legge Regionale Veneto 27 maggio 2022 n. 12 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali.

Articolo n. 2 “Competenze”

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e dal Responsabile del Servizio secondo le proprie competenze ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (TUEL).

I servizi inerenti alla polizia mortuaria possono essere effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere. Gli adempimenti di Polizia Mortuaria, espressamente citati nel D.P.R. 10/09/1990 n. 285, vengono esercitati dalla ULSS territorialmente competente.

In caso di gestione in economia, le funzioni e l’organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con le vigenti disposizioni di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme previste dal TUEL, le funzioni e l’organizzazione sono stabilite dal presente Regolamento e dalle norme e condizioni pattuite nel disciplinare di concessione.

Articolo n. 3 “Responsabilità”

Il Comune cura che all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità, nei confronti dei terzi, per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio, o per l’uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente, sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l’illecito non abbia rilevanza penale.

I soggetti privati che operano all’interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza di riferimento per l’attività specifica svolta. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell’autorizzazione ad operare all’interno dei cimiteri.

Articolo 4 “Obblighi dei concessionari”

I concessionari sono tenuti a mantenere regolarmente in buono stato, nella loro interezza, le edicole, i loculi, i monumenti, le aree edificabili (e non), di loro concessione.

In caso d'inadempimento di questi obblighi, il Sindaco stabilirà un termine perentorio per l'esecuzione di tutte quelle riparazioni che si riterranno necessarie. Qualora fosse trascorso detto termine, senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario inadempiente.

Articolo n. 5 "Atti a disposizione del pubblico"

Presso gli Uffici Comunali è tenuto, su supporto cartaceo e informatico, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990 dove vengono iscritte:

- a) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione per la sepoltura nel cimitero, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione stessa;
- b) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- d) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Sono inoltre a disposizione del pubblico:

- l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero;
- copia del presente Regolamento;
- l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna ai sensi della Legge n. 241/1990.

Articolo n. 6 "Servizi gratuiti"

Non sono soggetti ad alcuna forma di contribuzione o tariffa i seguenti servizi: la visita necroscopica, il servizio di osservazione dei cadaveri, messa a disposizione dell'area per l'inumazione in campo Comune, la deposizione delle ossa nell'ossario Comune, la dispersione delle ceneri in cinerario Comune.

Il Comune fornisce gratuitamente il feretro, il trasporto e la cremazione:

- a) per le salme di persone sole e prive di familiari tenuti a provvedervi a sensi dell'articolo 433 del Codice Civile;
- b) salme di persone per le quali vi sia un disinteresse da parte dei famigliari tenuti a sensi dell'articolo 433 del Codice Civile.

Nel caso di persone sole di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, il Comune può rivalersi della spesa su eventuali somme appartenenti al defunto previa acquisizione di una preventiva esplicita dichiarazione redatta dall'interessato, ovvero secondo le procedure stabilite dal Codice Civile.

Nei casi di cui al comma 2 lettera b) del presente articolo, qualora il Comune abbia dovuto accollarsi l'onere della sepoltura, deve essere promosso il recupero delle somme, anche in via giudiziale, nei confronti dei familiari tenuti a sensi dell'articolo 433 del Codice Civile. Il familiare tenuto è individuato nel primo tra quelli viventi, secondo l'ordine progressivo indicato nel predetto articolo 433.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Per le finalità di cui al precedente comma 2, il Comune può stipulare apposito contratto con imprese di pompe funebri che comunque non deve assumere caratteristiche eccedenti il minimo del decoro.

L'impresa fornitrice viene individuata nel rispetto dei procedimenti contrattuali vigenti con l'esclusione di qualsiasi corrispettivo a titolo di minimo garantito.

Articolo n. 7 “Servizi a pagamento”

Sono a pagamento e soggetti a tariffa i seguenti servizi:

- a) scavo e rinterro della fossa per l'inumazione in campo comune;
- b) esumazioni ordinaria e straordinarie delle salme;
- c) estumulazioni ordinarie e straordinarie delle salme;
- d) tumulazione di salme in loculo, in tomba privata o cappella di famiglia;
- e) estumulazione di salma da loculo per inumazione in campo comune per il completamento del processo di mineralizzazione;
- f) traslazione di salma o resti mortali da loculo ad altro loculo all'interno del cimitero;
- g) tumulazione di resti mortali o urne cinerarie in celletta ossario;
- h) allacciamento luce votiva e canone annuale per il funzionamento.

L'importo delle tariffe è individuato dalla Giunta Comunale con proprio atto e suscettibile di aggiornamento in base ai canoni ISTAT.

Tutti i servizi sopra indicati e le modalità di svolgimento verranno meglio specificati su apposito capitolato speciale d'oneri per la possibilità di espletamento in proprio o con soggetti e/o ditte esterne specializzate.

Il Comune, con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa normale o agevolata quantificando l'onere per l'Amministrazione Comunale.

L'adeguamento ISTAT di tutte le cifre del presente Regolamento sarà applicato dall'Ufficio automaticamente al decorso del biennio se non vi avrà provveduto prima la Giunta Comunale con proprio atto.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Articolo n. 8 “Denuncia dei decessi”

La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro (24) ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori del luogo dove il cadavere è stato deposto da:

- a) uno dei coniugi o da persona convivente col defunto o da un loro delegato ¹ o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto (ex art. 72 co. 2 D.P.R. 396/2000);
- b) il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione se la morte avviene in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento (ex art. 72 co. 3 C).

L'obbligo dalla denuncia sussiste anche per i nati morti.

All'atto della denuncia devono essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite sull'ordinamento dello Stato Civile, secondo quanto previsto dall'art 73 D.P.R. 396/2000.

Articolo n. 9 “Denuncia dei decessi accidentali o delittuosi”

Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie a sua conoscenza, che possano giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

Articolo n. 10 “Denuncia delle cause di morte”

A prescindere dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 8 e 9, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda ISTAT e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

Sono, comunque, tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico, e ciò nel rispetto degli artt. 37 e 45 del D.P.R. 20/09/1990 n. 285.

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Comune deve darne informazione immediatamente all'Unità Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13/02/1964 n. 185.

La scheda di morte ha finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

A cura del Comune ove è avvenuto il decesso copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni alla Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

Ogni Unità Sanitaria Locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni Comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Articolo n. 11 “Comunicazione dei decessi dovuti a reati”

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove nella scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

¹ Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24/06/1993: “anche impresa di pompe funebri”

Articolo n. 12 “Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali”

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Articolo n. 13 “Medico necroscopico”

Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. 141 del R.D. 09/07/1939 n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico nominato dall'Unità Sanitaria Locale competente.

Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

(VERIFICARE CON RAGIONERIA ESENZIONE BOLLO)

Articolo n. 14 “Autorizzazione alla sepoltura”

L'autorizzazione alla sepoltura di un cadavere è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile. Il rilascio non è consentito se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte (salvi i casi espressamente previsti nei regolamenti speciali) e se non si è accertato della morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, steso su apposito modulo e conservato tra gli allegati del registro degli atti di morte.

La visita del medico necroscopico deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285, e comunque non dopo le trenta ore.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura di parti di cadavere o anche di resti mortali o ossa umane.

L'autorizzazione alla sepoltura è indispensabile ed in mancanza non si può procedere alla sepoltura. Qualora ciò avvenga, l'Ufficiale di Stato Civile dovrà fare immediato rapporto al Procuratore della Repubblica.

Articolo n. 15 “Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria”

L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale, morte dovuta a causa delittuosa e nel caso di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane.

Articolo n. 16 “Nati morti e prodotti abortivi”

Anche per i nati morti, ferme restando le disposizioni sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale competente.

A richiesta dei genitori, nel Cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Unità Sanitaria Locale, accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Articolo n. 17 “Autorizzazione alla cremazione”

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia dopo aver acquisito:

- un certificato del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- in caso di morte improvvisa, o sospetta, segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione

all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente comma vale anche contro il parere dei familiari;

- c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74,75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza.
- d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti, per i minori e per le persone interdette.

CAPO IV

OSSERVAZIONE CADAVERI E DEPOSITI

Articolo n. 18 “Periodo di osservazione”

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione nelle celle frigorifere, né essere interrato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo abbia accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti, secondo quanto dispone l'art. 8 D.P.R. n. 285/1990.

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma 1.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, quando le ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Articolo n. 19 “Modalità dell'osservazione”

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Tale periodo, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo, potrà essere trascorso presso:

- a) il domicilio del defunto;
- b) la struttura obitoriale;
- c) la casa funeraria.

Durante il periodo di osservazione i cadaveri non possono essere rimossi, non possono essere sottoposti a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiusi in cassa.

La sorveglianza del cadavere può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco del Ministero della Sanità, devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal medico necroscopo all'uopo nominato dall'Unità Sanitaria Locale.

Articolo n. 20 “Depositi di osservazione”

Il Comune può disporre di un apposito locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

I depositi di osservazione, che devono essere distinti dagli obitori, possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Articolo n. 21 “Camera mortuaria - Obitori Ospedalieri”

Il Comune di San Martino di Venezze, che non dispone di locali a norma e idonei all’espletamento del servizio obitoriale presso i propri cimiteri, ha stipulato con l’ULSS 5 Polesana una convenzione per l’erogazione del servizio finalizzato all’accoglimento, preparazione e custodia delle salme provenienti dal proprio ambito territoriale. In particolare l’Azienda ULSS 5 Polesana mette a disposizione i propri locali all’interno dell’Ospedale di Rovigo, sito in Viale Tre Martiri 130, idonei e dotati dei requisiti previsti dalla normativa vigente al fine di provvedere:

- a) al mantenimento in osservazione del cadavere
- b) al riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- c) alle autopsie giudiziarie;
- d) al deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell’autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali riconoscimento;
- e) alle iniezioni per il trattamento igienico conservativo;
- f) ai trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi.

L’Azienda ULSS 5 Polesana addebita al Comune di provenienza della salma, ovvero nel cui ambito territoriale è avvenuto il decesso, il rimborso delle spese, previa presentazione al Comune della relativa fattura. Le spese obitoriali, concordate e regolamentate da apposita convenzione, vengono recuperate a carico di famigliari, parenti o altri aventi titolo.

CAPO V

SEPOLTURA DEI CADAVERI

Articolo n. 22 “Obbligo del feretro individuale”

Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 23. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva o se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o suo incaricato detterà le necessarie disposizioni protettive e i trattamenti a cui dovrà essere sottoposto il cadavere allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. In tali casi il personale delle imprese funebri è tenuto ad utilizzare adeguati mezzi di protezione individuale a norma delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza del lavoro.

Articolo n. 23 “Qualità e caratteristiche dei feretri”

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre:

A) PER INUMAZIONE:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 47, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate.

B) PER TUMULAZIONE

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

C) PER TRASFERIMENTO DA COMUNE A COMUNE CON PERCORSO SUPERIORE A 100 KM ALL'ESTERO O DALL'ESTERO QUALUNQUE SIA LA DESTINAZIONE DI SEPOLTURA O PRATICA FUNEBRE

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero.

D) PER TRASPORTI, DA COMUNE A COMUNE, CON PERCORSO NON SUPERIORE AI 100 KM

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a cm. 2,5 a norma dell'art. 30, punto 5 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

E) CREMAZIONE

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera A), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera D), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera B), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera B) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile del competente Servizio/Ufficio dell'ULSS, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da

apposita certificazione rilasciata dall'ULSS competente per Comune di partenza. Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione è vietato l'impiego e l'uso di casse metalliche che contengano quelle di legno, oppure l'uso di cassa interna nel materiale biodegradabile, di cui al D.M. 01/02/1997 e al D.M. 09/07/2002.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo n. 24 "Chiusura del feretro"

L'operatore che esegue la chiusura del feretro è tenuto a compilare e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione, su apposito modulo, da cui risulti il tipo di sepoltura a cui il feretro sia stato destinato, la rispondenza del feretro, e del modo con cui è stata eseguita la chiusura, alle caratteristiche di cui al presente Regolamento, al D.P.R. 10/09/1990 n. 285, all'art. 9.7 della Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993 n.24 ed ad ogni altra disposizione vigente in materia.

La predetta dichiarazione viene allegata, a cura dell'operatore di cui al primo comma, al permesso di sepoltura ed al permesso al trasporto del cadavere del Responsabile del Servizio per essere consegnati al Servizio Cimiteriale del Comune.

A tale scopo l'operatore di cui al comma 1 deve comunicare anticipatamente all'ULSS l'ora esatta, il giorno ed il luogo in cui verrà effettuata la chiusura del feretro, nonché il tipo di sepoltura cui è destinato.

È vietato procedere alla chiusura del feretro prima dell'ora stabilita dal Medico Necroscopo quale termine del periodo di osservazione.

Una volta che il feretro sia stato chiuso, salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria, non se ne potrà procedere alla riapertura.

Detta norma si applica anche ai feretri provenienti da altri Comuni o Stati Esteri, salvo i casi nei quali i feretri siano predisposti in modo tale da consentire la visione del cadavere pur garantendo la perfetta tenuta del feretro stesso.

CAPO VI

TRASPORTO DEI CADAVERI

Articolo n. 25 “Trasporto funebre”

Per trasporto funebre si intende il trasporto delle salme e dei cadaveri. Esso è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.

Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285, dal Capo IV della legge regionale n. 18/2010 e, nell'ambito comunale, dalle presenti norme regolamentari.

Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti individuati dalla legge regionale. Le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o da provvedimenti ad esso conseguenti.

Chiunque effettui il trasporto funebre deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima.

Salvo il caso previsto dal precedente art. 23 le spese per il trasporto e la consegna dei cadaveri effettuata con carri chiusi, rispondenti a quanto previsto dal D.P.R. n. 285/1990 e riconosciuti idonei dall'ULSS competente, saranno a carico dei familiari o aventi causa.

È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.

Quando, dalla denuncia della causa di morte, risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'ULSS competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuate osservando le necessarie misure protettive, di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Il corteo deve seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero nonché direttamente dall'abitazione al cimitero qualora non vengano eseguite funzioni religiose.

Il Sindaco determina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti.

Articolo n. 26 “Autorizzazione al trasporto”

L'incaricato del trasporto di un cadavere o di resti mortali deve essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio.

Tale autorizzazione deve essere consegnata al personale incaricato dei Servizi Cimiteriali che è tenuto alla sua conservazione, assieme al permesso di seppellimento.

Per il trasporto di un cadavere, di resti mortali, o di ossa umane entro l'ambito del Comune, in luogo diverso dal cimitero, deve essere rilasciata apposita autorizzazione del Responsabile del Servizio.

Articolo n. 27 “Trasporto per e da altri Comuni”

Il trasporto di salma fuori Comune deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio con apposito provvedimento amministrativo a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile mentre, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura, è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

L'incaricato del trasporto dovrà essere munito dell'autorizzazione a trasportare la salma fuori Comune, se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il provvedimento anzidetto deve restare in consegna al vettore.

Del suddetto trasporto fuori Comune si dà avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita. Per le salme provenienti da altri Comuni, il trasporto può essere effettuato direttamente al cimitero, oppure presso l'abitazione del defunto e da lì al cimitero come previsto negli articoli precedenti. Il ricevimento della salma al cimitero è regolato dal personale dei Servizi Cimiteriali. All'arrivo al cimitero il personale dei Servizi Cimiteriali accerta la regolarità dei documenti e la rispondenza delle caratteristiche del feretro a quelle per

la sepoltura cui è destinato, ritirando e conservando, sotto la propria responsabilità, tutti i documenti di accompagnamento, come specificato negli articoli precedenti.

Articolo n. 28 “Trasporto di salma da e per l'estero”

I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con Regio Decreto 1° luglio 1937, n. 1379 “Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto dei cadaveri, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937”, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.

I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo e tale passaporto è rilasciato dal Comune di partenza per l'estradizione dal territorio nazionale e dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato per l'introduzione nel territorio nazionale.

Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della salute. Il Comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.

Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza, previo nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'Azienda ULSS.

Articolo n. 29 “Trasporti di salma fuori Comune o all'estero – malattie infettive diffuse”

Per i morti di malattie infettive diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto fuori Comune può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, seguendo le prescrizioni precedentemente indicate nell'art. 22, ad eccezione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta, può essere concessa solo dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Funzionario Medico all'uopo preposto dall'ULSS.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri per l'estero quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive diffusive di cui all'elenco previsto dal primo comma.

Articolo n. 30 “Trasporti di salme per la cremazione”

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Responsabile del Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso ovvero del Comune di sepoltura in caso di cadavere esumato o estumulato.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

Il trasporto di urne cinerarie può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'articolo 24 del D.P.R. 285/90, con obbligo di consegna dell'urna al destinatario, secondo quanto riportato nell'autorizzazione al trasporto.

Articolo n. 31 “Trasporto ossa umane e resti mortali”

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldate a fuoco, portanti il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto a cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'identificazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Il trasporto di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'articolo 24 del D.P.R. 285/90, con obbligo di consegna della cassetta di resti ossei al servizio di custodia del cimitero di destinazione.

CAPO VII

CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

Articolo n. 32 “Ammissione al cimitero”

Nei cimiteri sono ricevuti e hanno diritto di sepoltura, quando non venga richiesta altra destinazione, i cadaveri, i nati morti e i prodotti del concepimento, le parti anatomiche riconoscibili, le ossa, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, le ceneri, senza distinzione di origine, cittadinanza e religione:

- a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del Comune, ma in esso nate;
- d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori Comune;
- e) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso (es. Tombe di Famiglia);
- f) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'articolo 25 della L.R. 18/2010;
- g) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone emigrate in altri Comuni o Nazioni i cui parenti, in linea retta di 1° grado (i genitori e i figli) ed in linea collaterale di 2° grado (i fratelli e le sorelle), siano state sepolte o abbiano la residenza nel Comune;
- h) su indicazione della Giunta Comunale, delle persone che si siano distinte, dando lustro e prestigio al Comune, per opere di ingegno o per servizi resi alla Comunità o per particolari meriti;
- i) di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

Ai fini del presente Regolamento, per benemeritenza si intende:

- a) presenza di atto, certificato, diploma, attestato, medaglia, conferiti per riconoscimento di speciali servizi resi nei confronti dei concessionari;
- b) comportamento, dichiarato dal concessionario, che ha fatto guadagnare stima e riconoscenza nei confronti del defunto.

Al di fuori dei casi sopra elencati, il competente Responsabile del Servizio, previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, può eccezionalmente autorizzare la sepoltura del cadavere nei cimiteri comunali previa richiesta scritta e motivata da parte di un parente del defunto.

CAPO VIII

CIMITERI COMUNALI – PIANO CIMITERIALE

Articolo n. 33 “Cimiteri comunali”

Il Comune dispone per il seppellimento e la custodia dei cadaveri di un Cimitero Comunale in San Martino di Venezze "Capoluogo" e di un Cimitero Comunale distaccato per la frazione di Beverare.

Per la costruzione, ampliamento, sistemazione dei cimiteri Comunali, si osservano le disposizioni del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, della circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24 oltre che dei Regolamenti vigenti, in proposito, nel Comune.

Articolo n. 34 “Vigilanza”

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 – 105 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, nel rispetto delle competenze trasferite alle Regioni con il D.P.C.M. 26/05/2000.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del Servizio.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione previste sia nel Capo V del Titolo II, che nel Titolo V del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale incaricato ai servizi cimiteriali.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione, e le funzioni di cui agli artt. 52, 53, 81 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Il Responsabile del competente Servizio/Ufficio ULSS controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo n. 35 “Ossario Comune”

Ogni Cimitero presente nel Comune deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni, non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

Questo ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Nell'ossario Comune potranno essere immessi i resti ossei rinvenuti nel territorio comunale, dei quali non sia possibile l'identificazione.

Articolo n. 36 “Planimetria dei cimiteri”

Presso l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Segreteria dev'essere depositata, anche a disposizione del pubblico, una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti su cui si estendono le relative zone di rispetto cimiteriale.

La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Dalle planimetrie devono risultare i vari settori di seppellimento per inumazioni di salme in fosse comuni e per costruzioni di loculi.

Ogni settore deve essere suddiviso in file contraddistinte da numerazione progressiva e ciascuna fila suddivisa in tante fosse o aree di sepoltura ordinatamente numerate.

La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di venti anni. Se il tempo di rotazione è fissato per un periodo diverso dal decennio, la superficie dell'area viene calcolata proporzionalmente.

Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

Nell'area di cui ai commi precedenti non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la Cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

Nei cimiteri possono essere previsti settori particolari per l'inumazione di salme di fanciulli e di feti.

Nell'interno di ciascun Cimitero possono essere previsti speciali reparti destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, secondo i sistemi indicati nei precedenti articoli, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

CAPO IX

SISTEMI DI SEPOLTURA

Articolo n. 37 “Specie di sepolture”

Le sepolture possono essere comuni o private e si distinguono per inumazione e tumulazione.

Sono sepolture comuni le fosse per inumazione, della durata legale di 20 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente a chi non richieda il seppellimento in speciali categorie.

Sono sepolture private quelle diverse dalle comuni decennali per maggiore durata, che vengono concesse, a richiesta degli interessati, previo pagamento di una somma stabilita dalla Giunta Comunale con apposito atto separato.

Le sepolture private sono soggette a particolare concessione amministrativa.

Esse possono consistere:

- a) nella concessione, d’uso temporaneo, di fosse in apposite aree per inumazioni singole;
- b) nella concessione, d’uso temporaneo, di campi d’inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati, ciascuno, di adeguato ossario;
- c) nella concessione, d’uso temporaneo, di loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune;
- d) nella concessione, d’uso temporaneo, di area per la costruzione di sepoltura privata a sistema di tumulazione individuale;
- e) nella concessione, d’uso temporaneo, di area per la costruzione di sepolcreto di famiglia e per collettività;
- f) nella concessione, d’uso temporaneo, di ossari, o cellette, costruiti direttamente dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie;
- g) nella concessione, d’uso temporaneo, di cappelle gentilizie.

Articolo n. 38 “Utilizzazione dei campi di inumazione”

Nei nuovi campi di inumazione per fosse comuni l’utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Per i vecchi campi di inumazione, dove risulta trascorso il periodo di sepoltura, il Responsabile del Servizio, con specifico programma di estumulazione, individua le tombe da demolire, le aree da bonificare per la riutilizzazione a nuove inumazioni.

Tali operazioni, verranno realizzate nei periodi previsti dal Regolamento, a porte chiuse, con le modalità di cui al successivo art. 45.

Articolo n. 39 “Cippi indicativi delle fosse”

Ogni fossa nei campi di inumazione, qualora il defunto non abbia parenti che provvedano a realizzare la tomba, deve essere contraddistinta a cura del Comune da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo: sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta con l’indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento.

Chiunque voglia, può apporre sopra la tomba di un proprio estinto lapidi, fotografia, croci, scritte ed altri segni funerari aventi colore, natura, dimensioni delle lapidi, delle epigrafi e degli altri oggetti di culto e di ornamentazione permanenti, conformi a quelli deliberati dalla Giunta Comunale.

Il collocamento dei materiali previsti dal presente articolo deve essere eseguito entro sei mesi dalla data della sepoltura.

I materiali e gli oggetti non autorizzati saranno rimossi a cura del personale del Cimitero e resteranno di proprietà degli interessati che potranno asportarli. Qualora si rifiutino o trascurino di farlo entro quindici giorni dall’invito ricevuto, detti materiali passeranno in proprietà del Comune.

Trascorso il ventennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati passano in proprietà del Comune.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 - 99 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Articolo n. 40 "Escavazione e ricolmo delle fosse"

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Articolo n. 41 "Larghezza delle fosse"

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a mt 2,00) la lunghezza di mt 2,20 e la larghezza di mt 0,80 e debbono distare l'una dall'altra mt 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di mt 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a mt 2,00. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di mt 1,50 ed una larghezza di mt 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno mt 0,50 da ogni lato.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre.

Soltanto la madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Articolo n. 42 "Tumulazione"

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune e dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo determinato le salme.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al capo XII del presente Regolamento.

Per quanto attiene le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive dei manufatti si applicano le norme di legge e quelle del Regolamento edilizio.

Articolo n. 43 "Tumulazioni provvisorie"

Possono essere concessi provvisoriamente, in via eccezionale e dietro pagamento del canone stabilito, loculi per la sepoltura di salme nei seguenti casi:

- a) per coloro che hanno richiesto la concessione di un'area per la costruzione di un sepolcro familiare o tomba di famiglia a terra la cui pratica sia già stata definita;
- b) per coloro che devono effettuare i lavori di ripristino urgente delle tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione per la costruzione di tomba privata in altro Comune la cui pratica sia già stata definita.

Tali concessioni provvisorie possono essere rilasciate per un tempo massimo di 36 mesi dalla data di tumulazione. Per la concessione di cui sopra è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita dalla Giunta Comunale con proprio formale atto deliberativo. Le concessioni provvisorie devono risultare da atto scritto e sottoscritto dai richiedenti il cui originale va conservato presso l'Ufficio Comunale competente.

Alla scadenza del termine per l'assegnazione provvisoria si provvederà al conteggio e relativo versamento del corrispettivo dovuto operando compensazione con il deposito cauzionale. Il corrispettivo viene calcolato a trimestre. La frazione di trimestre sarà calcolata come trimestre intero.

Se alla scadenza della tumulazione provvisoria l'interessato non abbia ancora provveduto alla definitiva sistemazione della salma il funzionario competente inviterà l'interessato a regolarizzare la propria posizione con la concessione ordinaria di un loculo. In caso contrario, previa diffida, si provvederà a far inumare la salma, utilizzando il deposito cauzionale per le spese dei diritti di estumulazione straordinaria, nel campo Comune e detta salma non potrà in nessuno caso essere esumata se non per la sistemazione in sepoltura privata previo pagamento dei diritti relativi.

CAPO X

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo n. 44 “Esumazioni ordinarie”

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è di **20 (venti) anni**.

Le esumazioni ordinarie di norma debbono avvenire dal **mese di ottobre a quello di aprile**.

È compito dell'incaricato dal Responsabile dell'Ufficio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

È compito del Responsabile del Servizio competente organizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle con le modalità e previa la pubblicità disposte con il Regolamento.

Annualmente il Responsabile del Servizio cura la stesura degli elenchi o dei tabulati con l'indicazione delle salme per le quali sarà attivata l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo Comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere con congruo anticipo all'albo pretorio e all'albo cimiteriale.

Di tutte le esumazioni il Responsabile del Servizio dovrà comunque informare per tempo i parenti o familiari dei defunti interessati dall'operazione stessa.

Le operazioni di scavo, realizzate con mezzo meccanico e a mano, si svolgeranno a porte chiuse, e sarà ammessa la sola presenza di un familiare.

Le ossa raccolte nel corso delle esumazioni sono depositate nell'ossario Comune salvo sia richiesto il collocamento in ossario o sepolture private, nel qual caso le ossa sono prima raccolte in cassette aventi le caratteristiche e con le modalità di legge.

Articolo n. 45 “Esumazione straordinaria”

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza nei seguenti casi:

- a) per provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- b) a richiesta dei famigliari e previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, per il trasferimento in altra sepoltura dello stesso o altro cimitero e per la cremazione.

Le esumazioni straordinarie di cui alla lettera a) del comma 1 sono eseguite alla presenza del Responsabile competente della locale Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato.

Le esumazioni straordinarie di cui alla lettera b) del comma 1 si possono eseguire nel periodo dal mese di ottobre al mese di aprile.

Nel caso di persona morta per malattia infettiva, l'esumazione straordinaria è possibile solo ove siano trascorsi due anni dal decesso e previo parere favorevole della competente Azienda per i servizi sanitari.

Valgono le disposizioni di cui all'art. precedente, commi 8 e 9.

Articolo n. 46 “Estumulazioni”

Le estumulazioni ordinarie sono quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

Le estumulazioni straordinarie sono quelle eseguite a richiesta dei familiari interessati laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla durata della concessione e quelle eseguite su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo, ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

È parimenti autorizzata l'estumulazione straordinaria con destinazione a sepoltura privata, o per urgente necessità per precarietà statica della precedente sepoltura.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno il Responsabile dell'Ufficio competente cura la stesura dello scadenzario delle concessioni a tempo determinato scadenti nel corso dell'anno. Tale elenco è esposto all'albo pretorio e all'albo cimiteriale per tutto l'anno.

L'inizio delle operazioni massive di estumulazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere con congruo anticipo all'albo pretorio e del cimitero interessato.

Le estumulazioni ordinarie sono eseguite a cura degli operatori cimiteriali nel periodo compreso tra il mese di ottobre e il mese di aprile secondo la programmazione fissata dal Responsabile dell'Ufficio e sono regolate da apposita ordinanza del Sindaco.

Le operazioni di estumulazione vengono realizzate a porte chiuse ed è ammessa la sola presenza di un familiare.

I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo successivo, sono raccolti in cassette di zinco da destinare ad ossario, loculo o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere della concessione a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione dei resti, questi ultimi sono collocati nell'ossario Comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo Comune previa apertura della cassa di zinco. Tale operazione presuppone la disponibilità dei campi di inumazione all'interno dei cimiteri comunali. Il periodo di inumazione è fissato nel rispetto del punto 2 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998.

Le fosse destinate ad accogliere le salme estumulate per il completamento della mineralizzazione, dovranno essere identificate solo da un cippo, uguale per tutte, contenente le generalità della salma e la foto.

In alternativa a quanto sopra, i cadaveri che sono in condizioni di completa mineralizzazione possono essere ricomposti nella cassetta di zinco e tumulati in loculi e/o ossari privati.

Inoltre, i cadaveri non completamente mineralizzati e/o ricomponibili nelle cassette di zinco possono essere avviati alla cremazione. Le ceneri potranno successivamente essere tumulate in loculi e/o ossari privati.

A domanda degli interessati all'atto dell'estumulazione il Responsabile dell'Ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano a norma di legge.

Alle estumulazioni straordinarie sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 83 D.P.R. n. 285/1990.

Articolo n. 47 "Resti delle estumulazioni e divieto di riduzione di salme estumulate"

In caso di incompleta mineralizzazione, al fine di consentire la ripresa della stessa, deve essere praticata un'apposita apertura nella cassa metallica dei feretri estumulati.

Per le salme estumulate allo scadere della concessione della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione nel terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Anche in questo caso il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità può autorizzare ulteriori abbreviazioni, quando ricorrono le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

In mancanza di spazi idonei all'inumazione provvisoria, il Comune potrà disporre la cremazione dei resti mortali e il collocamento delle relative urne cinerarie in loculi a tale scopo predisposti.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del Coordinatore Sanitario.

È vietato eseguire sulle salme estumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il personale incaricato dei Servizi Cimiteriali è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua su tali salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del Codice Penale.

Le estumulazioni ordinarie disposte dal Responsabile del Servizio nell'ambito della programmazione annuale sono eseguite a cura e spese del Comune.

Le estumulazioni richieste dai familiari sono soggette alla tariffa fissata dalla Giunta Comunale.

Articolo n. 48 “Esumazioni ed estumulazioni a pagamento”

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie disposte dal Responsabile del Servizio nell’ambito della programmazione annuale sono eseguite a cura e spese del Comune.

Le esumazioni richieste dai familiari sono soggette alla tariffa fissata dalla Giunta Comunale.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall’Autorità Giudiziaria si applica l’art. 106 del R.D. 23/12/1865 n. 2704 e successive modificazioni trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Articolo n. 49 “Oggetti da recuperare, Disponibilità dei materiali”

Qualora nel corso delle esumazioni e delle estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell’operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto apposito verbale in duplice esemplare sottoscritto dalle parti di cui una copia viene consegnata all’interessato e una conservata agli atti del Comune.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni e di estumulazioni devono essere consegnati, dopo le opportune disinfezioni e disinfestazioni, al Responsabile del Servizio competente che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di un anno. Decorso il termine senza che gli oggetti siano reclamati, gli stessi possono essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni e delle estumulazioni, se non reclamati o rimossi direttamente da chi documentalmente dimostri di averne titolo entro i trenta giorni antecedenti l’esumazione, o la scadenza della concessione, ovvero all’atto dell’esecuzione delle operazioni, passano in proprietà al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le sepolture individuali possono essere nuovamente utilizzate o concesse.

Su richiesta degli interessati, il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà e recuperate direttamente nel caso di cambiamento di sepoltura di parenti o affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono in proprietà al Comune dopo l’esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto.

Le opere aventi valore artistico o storico quando pervenute in proprietà al Comune secondo il procedimento di cui ai commi precedenti, sono conservate all’interno del cimitero.

Articolo n. 50 – Rifiuti prodotti nei cimiteri

Per lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti da esumazione e/o da estumulazione si fa rinvio alle specifiche disposizioni in materia.

I rifiuti derivanti da lavorazioni o servizi resi da terzi in ambito cimiteriale sono in carico ai produttori per ogni fase di raccolta, trasporto e smaltimento.

Per quanto riguarda terreno in eccesso proveniente dalle suddette lavorazioni, valgono le disposizioni indicate nella Legge 98/2013 (Terre e rocce di scavo).

CAPO XI CREMAZIONE

Articolo n. 51 “Crematorio”

Il Comune non dispone di un impianto di cremazione e si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Articolo n. 52 “Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione”

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo del decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari con le modalità previste dall'Articolo 3 della Legge n. 130 del 2001 recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”; dalla legge regionale Veneto 4 marzo 2010, n. 18 recante: “Norme in materia funeraria”.

Articolo n. 53 “Urne cinerarie e dispersione delle ceneri”

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e riportare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di decesso del defunto.

Il verbale di consegna dell'urna cineraria rilasciata dal crematorio che ha eseguito la cremazione, unitamente al provvedimento del Responsabile del Servizio che ha autorizzato il trasporto, è prodotto al personale incaricato dei Servizi Cimiteriali e dovrà essere conservato unitamente al permesso di sepoltura.

La normativa vigente stabilisce che la cremazione è un servizio soggetto al pagamento di apposita tariffa stabilita dalla legge. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite dalla legge.

A richiesta degli interessati o in base a concessione, l'urna è collocata in apposita nicchia od ossario, salvo si disponga per la tumulazione in sepoltura privata, in cinerario Comune o per la dispersione nell'apposita area cimiteriale o in luogo diverso dal cimitero.

Qualora la famiglia non intenda provvedere con alcuna delle già menzionate forme, o conservare le ceneri in area privata, le ceneri sono disperse nel cinerario Comune.

La dispersione delle ceneri potrà essere consentita, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione da eseguirsi in aree private dovrà avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non potrà comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi potrà essere consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 15, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale incaricato dei Servizi cimiteriali.

Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari per la conseguente dispersione delle ceneri come contemplato al precedente comma 7 o per la conservazione delle ceneri in area privata, come previsto al precedente comma 5.

L'Ufficiale di Stato Civile, previo assenso dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 15, o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, può autorizzare la cremazione dei resti mortali di persone inumate da almeno venti anni e di quelli di persone tumulate dal almeno trenta anni.

L'applicazione dei precedenti commi 6, 7, 8 è, comunque, sospesa fino all'entrata in vigore del Regolamento previsto dall'art. 3, comma 1, della legge 30/03/2001 n. 254 e dovrà, in ogni caso, essere conformata alle relative, specifiche prescrizioni.

Articolo n. 54 “Condizioni per l’affidamento familiare delle ceneri in custodia”

Per quanto riguarda l’affidamento dell’urna cineraria, ai fini della conservazione, si dispone quanto segue:

- a) di affidare all’Ufficio Demografici il compito di concedere ai richiedenti l’affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti e di curare la tenuta delle registrazioni previste dalla L.R. n. 18/2010.
- b) di stabilire che il Comune possa eventualmente procedere a controlli sulla collocazione delle ceneri;
- c) che l’urna sia conservata in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell’urna), protetta da possibili asportazioni, profanazioni, aperture o rotture accidentali. L’indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e decesso, Comune di ultima residenza) devono essere riportati in maniera chiara e visibile
- d) di approvare la seguente procedura per l’affidamento dell’urna cineraria:
 - presentazione, da parte della persona che richiede l’affidamento dell’urna cineraria, della domanda per l’affidamento delle ceneri;
 - verifica, da parte degli Uffici Comunali competenti, della presenza di espresso volontà del defunto o, in assenza, dal parente più prossimo, individuate secondo quanto stabilito dagli art. nn. 74 – 75 – 76 – 77 del Codice Civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta degli stessi, che indichi l’affidatario tra i soggetti ammissibili;
 - consegna dell’urna e verbalizzazione, da parte del responsabile del forno crematorio;
 - **obbligo, da parte dell’affidatario, di informare l’Amministrazione Comunale di eventuali variazioni della residenza entro 30 (trenta) giorni;**
- e) di stabilire che per l’affidamento dell’urna cineraria non sia corrisposta alcuna tariffa;
- f) l’affidamento dell’urna cineraria potrà avvenire conformemente alla volontà espresso dal defunto, con modalità disciplinate dalla normative regionale vigente;
- g) di stabilire la competenza del Comune di San Martino di Venezze al rilascio dell’autorizzazione all’affidamento ceneri dei defunti di cui ne abbia, anche solo provvisoriamente, la custodia e solamente nel caso in cui l’indirizzo presso il quale saranno conservate rientri nel territorio comunale di San Martino di Venezze.

Dalla richiesta dovranno risultare:

- a) le generalità dei richiedenti e della persona alla quale sarà consegnata l’urna sigillata, la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;
- b) l’indirizzo nel territorio comunale di San Martino di Venezze presso il quale sarà conservata l’urna cineraria;
- c) **l’impegno da parte dell’affidatario:**
 - **a comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell’urna cineraria al Comune entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;**
 - **a custodire l’urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di Legge sia civili che penali e non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;**
 - **a trasferire l’urna presso un cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell’affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione.**

In caso di decesso dell’affidatario, gli aventi titolo dovranno presentare una nuova richiesta di autorizzazione all’affidamento, oppure restituire l’urna ad uno dei cimiteri comunali. Il soggetto interessato potrà quindi scegliere di porre l’urna in un ossario/loculo dato in concessione oppure rinunciare ad ogni diritto e, di conseguenza scegliere come collocazione l’ossario comune.

La consegna di un’urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell’igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.

CAPO XII CONCESSIONI

Articolo n. 55 “Sepolture private”

Le sepolture per tumulazione possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo per la durata massima di **anni 30** di loculi predisposti dal Comune.
- b) nell'uso temporaneo per la durata massima di **anni 30** di celle-ossario predisposte dal Comune
- c) nell'uso temporaneo per la durata massima di **anni 99** di aree per la costruzione di tumuli, cappelle a schiera e Cappelle Gentilizie

I periodi di cui al comma 1 avranno decorrenza dalla data della stipulazione del contratto di concessione, ovvero dal giorno di effettiva occupazione della sepoltura, ove anteriore alla data di sottoscrizione del contratto.

Le concessioni possono essere rinnovate alla scadenza, previo pagamento del canone vigente al momento del rinnovo.

La tumulazione di salme è consentita solo negli appositi loculi costruiti dal Comune o in quelli costruiti da privati nelle cappelle di famiglia su aree avute in concessione, regolarmente collaudati ed agibili secondo le norme in vigore al momento.

In ogni loculo può essere tumulata una sola salma, fatta eccezione per il caso di madre e figlio morti all'atto del parto.

Può essere concessa l'autorizzazione a tumulare in un loculo già occupato dalla salma di un familiare, i resti mortali collocati in urne cinerarie di altri familiari alle seguenti condizioni:

- a) che il loculo sia già occupato da una salma;
- b) che tra la salma tumulata e i resti mortali che si vogliono riunire nello stesso loculo vi sia uno dei seguenti rapporti di parentela: *coniuge, ascendenti e discendenti in linea retta di primo e secondo grado, collaterali di secondo grado*, e sempre previo il consenso degli aventi diritto.

L'autorizzazione a riunire i resti mortali nello stesso loculo della salma, alle condizioni sopra descritte e previo parere igienico-sanitario eventualmente previsto dalla legge, verrà concesso per la stessa durata nel tempo del contratto di concessione del loculo a cui si fa riferimento.

Ogni altra spesa relativa all'acquisto di cassette zincate ed eventuali rifacimenti della cassa saranno totalmente a carico del richiedente.

Tutte le operazioni di estumulazione, tumulazione, muratura, potranno essere effettuate dal personale incaricato dei Servizi Cimiteriali o affidate a ditta esterna.

Articolo n. 56 “Modalità per le concessioni”

Tutte le sepolture private vanno fatte a titolo di **concessione amministrativa di bene demaniale e non di alienazione**, lasciando integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d'uso, temporaneo di una determinata opera costruita dal Comune o del suolo cimiteriale destinato alla realizzazione di sepolture private.

Per ottenere la concessione di loculi, ossari o aree, gli interessati devono inoltrare al Sindaco apposita richiesta.

Il diritto d'uso è concesso dal Responsabile del Servizio interessato, previa regolare istanza da parte dei richiedenti, redatta in carta da bollo o resa legale, mediante apposita concessione-contratto, a spese del concessionario, previo pagamento del canone stabilito nel tariffario Comunale.

Il pagamento del canone, o tariffa, può avvenire:

- a) in **un'unica soluzione** da pagarsi entro n. 30 giorni dalla richiesta;
- b) in **n. 3 rate uguali**: la prima da pagarsi entro n. 30 giorni dalla data della richiesta, la seconda dopo n. 3 mesi dalla data della richiesta e la terza dopo n. 6 mesi dalla data della richiesta.

Tale costo è comprensivo delle spese di muratura per l'apertura e la chiusura del loculo.

Le tariffe di concessione delle aree, dei loculi e delle celle-ossario vengono stabilite, anche in forme differenziate, dalla Giunta Comunale (che approva anche lo schema di disciplinare/contratto tipo).

Quelle relative ai loculi ed alle celle-ossario sono determinate in base al costo di costruzione e della successiva manutenzione, nonché ad eventuali ragioni di opportunità, nel rispetto istituzionale del pubblico interesse. Esse, comunque, vanno adeguate, in termini di valore economico effettivo, almeno con cadenza biennale.

La concessione di sepoltura privata è rilasciata ed eventualmente confermata subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e di Regolamento, delle tariffe attuali e future in materia di polizia mortuaria e di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal Regolamento e dall'apposito atto di concessione, quando è previsto. In particolare, l'uso della sepoltura deve essere nei limiti prestabiliti dall'atto di concessione, evitando in specie di farne oggetto di lucro o di speculazione.

È in ogni caso vietato, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma.

In ogni caso di decadenza, o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, l'area o quant'altro concesso in uso, tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'eccezione previsto dall'art. 934 del vigente Codice civile.

Articolo n. 57 “Concessione dei loculi”

Qualora l'Amministrazione intenda realizzare un nuovo blocco di loculi per sepolture private, la Giunta Comunale, in sede di approvazione del relativo progetto, può individuare la quota e la localizzazione dei loculi da destinare direttamente alla concessione a decesso avvenuto e quella dei loculi di cui può autorizzare la prenotazione.

La prenotazione è consentita ai cittadini che ne facciano richiesta e che abbiano compiuto i 55 anni di età, seguendo l'ordine cronologico delle domande, dietro il corrispettivo dell'acconto determinato dall'Amministrazione Comunale, da versare entro n. 30 giorni dall'assenso alla richiesta.

Contestualmente può essere richiesta non più di un'ulteriore prenotazione anche in favore del coniuge, o del convivente, o degli ascendenti e discendenti di primo grado in linea retta.

Il periodo trentennale di concessione dei loculi prenotati, singoli o gemelli, avrà decorrenza dalla data del rilascio del relativo provvedimento (che non potrà aver luogo prima dell'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e della determinazione del canone definitivo), previo conguaglio.

La concessione dei loculi non destinati alla prenotazione viene fatta solo a decesso avvenuto della persona per cui si richiede il loculo, con le modalità di cui all'articolo che segue.

Articolo n. 58 “Modalità per l'assegnazione dei loculi”

I loculi **non destinati alla prenotazione** verranno concessi secondo una progressione numerica e secondo criteri generali stabiliti dalla Giunta Comunale al momento della loro realizzazione tenuto conto di quanto già stabilito ai precedenti artt. 56 e 57.

L'ordine da seguire sarà sempre da sinistra verso destra e dal basso verso l'alto.

Si dovrà comunque operare al fine di completare le file aperte non esaurite.

In caso di decesso più o meno contemporaneo di più persone, l'obbligo dell'ordine di assegnazione dei loculi sarà applicato in base all'ordine cronologico delle richieste pervenute agli uffici competenti.

Spetta alla Giunta Comunale la determinazione dei criteri generali di assegnazione e di prenotazione dei loculi, nonché di ulteriori, specifici criteri, qualora le circostanze lo richiedessero.

Articolo n. 59 “Modalità di assegnazione loculi liberati a seguito estumulazioni programmate”

I loculi liberati a seguito di estumulazioni programmate verranno dati in concessione con le modalità previste al precedente articolo n. 58.

Articolo n. 60 “Diritto d’uso dei loculi”

Il diritto d’uso dei loculi è circoscritto alla sola persona per la quale è stata fatta la concessione.

Qualora si presentasse la necessità di tumulazioni e non fossero disponibili loculi da dare in concessione, il Comune, fintantoché non si renda disponibile un loculo, può utilizzare temporaneamente, con l’assenso dei concessionari, i loculi già dati in concessione e non occupati, sospendendo il diritto d’uso già concesso. Del periodo di utilizzazione sarà tenuto conto sia in favore del concessionario interessato che in sede di rilascio della concessione definitiva in favore dell’occupante. In mancanza dell’assenso del concessionario, il Comune può disporre la revoca della concessione, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 69, ovvero rimborsando al concessionario il relativo canone.

In casi eccezionali potrà essere consentita dal Sindaco la tumulazione di stretti congiunti della persona per la quale era stato concesso il loculo, purché questi siano il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle. La richiesta di tumulazione dovrà essere fatta dalla persona per la quale il loculo era stato concesso o dagli eredi di questa.

La durata della concessione è stabilita in **anni 30 (trenta)** ed ha inizio dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, ovvero dal giorno di effettiva occupazione della sepoltura, ove anteriore alla data di sottoscrizione del contratto.

In caso di traslazione di salme da un loculo ad un altro dello stesso cimitero o nel caso di trasferimento ad altri cimiteri, i loculi che rimangono liberi torneranno in piena disponibilità del Comune che provvederà a restituire al concessionario o suoi aventi diritto un importo pari al canone a suo tempo pagato rapportato al periodo della concessione non goduto, decurtato del 15% sul costo iniziale del loculo per recupero delle spese di rifacimento della piastra in marmo di chiusura ed il risanamento del manufatto.

A titolo esemplificativo, un loculo inizialmente pagato € 3.000,00 e goduto per 10 anni, restituito al Comune, al concessionario verrà restituita una somma seguendo il seguente calcolo:

- Valore annuo loculo = € 3.000,00 : 30 anni = € 100,00
- Valore non goduto = € 100,00 X 20 anni non goduti = € 2.000,00
- Decurtazione = 15% di € 3.000,00 = € 450,00
- Valore da restituire = Valore non goduto – Decurtazione = € 2.000,00 – € 450,00 = € 1.550,00

È ammessa la rinuncia al diritto d’uso, prima della utilizzazione della concessione medesima.

Il Comune rimborserà al concessionario, una somma pari al canone a suo tempo pagato rapportato al periodo di prenotazione goduto secondo le modalità elencate al paragrafo precedente.

Alla scadenza del trentennio, per i loculi non utilizzati, potrà essere chiesto per una sola volta, il rinnovo della concessione per un uguale periodo. Il pagamento del canone verrà corrisposto mediante applicazione delle tariffe in vigore alla data del rinnovo.

Il rinnovo sarà concesso da parte del Comune, valutata la disponibilità dei loculi nello stesso cimitero, salvaguardando un minimo di loculi da assegnare a decesso avvenuto.

In ogni caso alla scadenza del trentennio, qualora non sia possibile il rinnovo della concessione, il Comune rientrerà in possesso del loculo.

Articolo n. 61 “Diritto d’uso degli ossari”

Per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e che le famiglie non intendono collocare nell’ossario Comune, vengono concessi apposite cellette ossario.

Potranno essere concesse cellette ossario anche per la tumulazione di urne cinerarie.

Il diritto di tumulazione è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può, pertanto, essere ceduto in alcun modo, né per qualsiasi titolo.

La durata della concessione è stabilita in **anni 30 (trenta)** ed ha inizio dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, ovvero dal giorno di effettiva occupazione della sepoltura, ove anteriore alla data di sottoscrizione del contratto.

I resti mortali devono essere raccolti in cassette di zinco di spessore non inferiore a mm 0,66 saldate a fuoco, portanti il nome e cognome del defunto.

La richiesta di concessione dell’ossario non può essere fatta se non in presenza dei resti mortali per i quali è destinata. È pertanto fatto divieto di concessione anticipata.

Non è consentita la traslazione ad altro ossario se non previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale per avvicinamento di coniugi, fratelli e sorelle, figli.
Alla scadenza dei 30 anni il Comune rientrerà in possesso dell'ossario.

Articolo n. 62 "Diritti d'uso delle cappelle private"

Possono essere date in concessione aree per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali e cappelle al canone fissato con atto della Giunta Comunale, che stabilisce altresì i termini per la presentazione delle richieste di assegnazione, resi pubblici mediante affissione di avvisi nel territorio comunale.

Quando vi siano contemporaneamente più richieste, avranno la precedenza le richieste dei residenti nel territorio comunale.

La concessione di area è disposta dal Responsabile del Servizio, previa Deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale, che determina i relativi criteri, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda da parte degli aventi diritto contemplati al precedente art. 31, ovvero secondo altri termini fissati al precedente comma.

La durata della concessione è stabilita in **anni 99 (novantanove)**.

Il diritto d'uso di tali cappelle è riservato alla persona del concessionario e a quella della propria famiglia, limitatamente al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado ed ai parenti collaterali fino al 3° grado incluso, fino a completamento della capienza del sepolcro.

Il concessionario può estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti ed affini e ad una persona non parente purché sia legato da particolari vincoli di famiglia. Egli ha inoltre facoltà di escludere dalla sepoltura una o più persone determinate o includere nella sepoltura le salme di persone che abbiano acquisiti particolari benemeritenze nei suoi confronti e comprovata da apposita dichiarazione da parte del concessionario, secondo i criteri fissati nelle disposizioni di dettaglio stabilite dalla Giunta Comunale.

Per quanto riguarda la costruzione di tombe e cappelle private, queste dovranno essere eseguite direttamente dai privati, nel rispetto delle prescrizioni del successivo art. 79. I singoli progetti dovranno essere autorizzati dal Comune su conforme parere dell'Azienda per i servizi sanitari. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe, cappelle devono essere collaudate almeno ai fini di tenuta idraulica.

La costruzione delle tombe di famiglia e delle cappelle deve essere ultimata entro 3 anni dal rilascio della concessione dell'area. Può essere concessa, con atto della Giunta Comunale, motivata proroga non superiore ad un anno. Trascorso tale termine il Comune rientrerà in possesso dell'area concessa e la somma versata, all'atto della concessione, sarà trattenuta dal Comune.

Articolo n. 63 "Doveri del concessionario"

Il concessionario e i suoi successori sono tenuti in solido a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura (tomba o cappella privata) e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione Comunale ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o d'igiene ed a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi o nel caso di morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere fino alla rimozione dei monumenti e manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario e/o agli aventi titolo, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Quando la diffida di cui al comma precedente sia risultata infruttuosa, o i componenti la famiglia del concessionario non siano rintracciabili, le concessioni sono soggette a pronuncia di decadenza. Il conseguente provvedimento è disposto dal Responsabile del Servizio, ed è notificato agli aventi causa ad agli eventuali successibili per mezzo del Messo Comunale, ovvero, quando ciò non sia possibile, mediante pubblico manifesto da affiggere all'Albo Pretorio, agli ingressi dei Cimiteri Comunali ed in altri luoghi pubblici del Comune per la durata di mesi 2 (due).

Gli interessati hanno 30 giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione del manifesto per presentare le proprie opposizioni.

Trascorsi i termini di cui sopra senza che siano state presentate opposizioni, il Responsabile del Servizio, sentito il medico necroscopo della U.S.L.L., adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri e provvederà alla collocazione dei relativi resti mortali secondo le norme previste nel presente Regolamento.

Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento ed attrezzature funebri passano in proprietà del Comune.

CAPO XIII

SUBENTRI – RINUNCE – REVOCA – DECADENZA – ESTINZIONE

Articolo n. 64 “Subentri”

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso chiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

In assenza di comunicazioni il Comune provvede a segnalare la situazione ai legittimi eredi.

La famiglia viene considerata estinta quando non vi siano persone che abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionari e non siano state comunicate al Comune eventuali disposizioni a Enti o Istituzioni per la cura e manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione e venti se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo n. 65 “Rinuncia a concessioni di loculi”

Il concessionario, o un suo successore, può rinunciare alla concessione di sepoltura individuale a tempo determinato prima che il loculo venga occupato, ai sensi del precedente art. 60.

In tal caso, al concessionario o agli aventi titolo, spetta un rimborso del canone pagato relativo al periodo non goduto.

Nel caso di rinuncia per il trasferimento in altro loculo del cimitero comunale, valgono le disposizioni di cui al precedente art. 60 ed il trasferimento viene autorizzato dal Responsabile del Servizio, valutata la disponibilità di altri loculi.

Articolo n. 66 “Rinuncia a concessione a tempo determinato (durata inferiore a 99 anni)”

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata. In tal caso spetterà al concessionario, la restituzione della somma versata, decurtata del 15% relativamente alle spese di istruttoria e rinuncia, sostenute dal Comune.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo n. 67 “Rinuncia a concessione di aree libere”

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) Non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) L'area non sia stata utilizzata per l'inumazione.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, la restituzione della somma versata, decurtata del 15% relativamente alle spese di istruttoria e rinuncia, sostenute dal Comune.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo n. 68 “Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione”

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, salvi i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e non sia ancora stato utilizzato.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, la restituzione della somma versata, decurtata del 15% relativamente alle spese di istruttoria e rinuncia, sostenute dal Comune.

Ai concessionari è riconosciuta, inoltre, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in

contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo n. 69 “Rinuncia a concessione per anni 99 o di durata eccedente (perpetua)”

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso perpetuo di manufatti costruiti dal Comune o da privati.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma da quantificare a cura dell'Ufficio Tecnico comunale, in rapporto allo stato di conservazione e di futuro riutilizzo.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo n. 70 “Revoca”

È facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal competente ufficio previo accertamento dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante, secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni, in caso di “perpetuità” della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova. Della decisione presa e dell'esecuzione di quanto sopra l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario, o, in mancanza, mediante pubblicazione all'Albo comunale per 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

La traslazione avverrà nel giorno indicato anche in assenza del concessionario.

Articolo n. 71 “Decadenza”

La decadenza dalla concessione è dichiarata dal Responsabile del Servizio, nei seguenti casi:

- a) quando sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di accertata violazione del divieto di cessione tra privati del diritto;
- c) quando non sia stato provveduto alla costruzione delle opere nei termini fissati dal presente Regolamento;
- d) quando la sepoltura sia in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
- e) quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura o alla reintegrazione delle eventuali garanzie cauzionali;
- f) quando sia stata accertata l'inadempienza ad ogni altro obbligo stabilito dall'atto di concessione.

La decadenza dalla concessione deve essere comunicata al concessionario, se reperibile o, nei casi di irreperibilità, mediante pubblicazione per sessanta giorni all'Albo pretorio del Comune e del cimitero.

Pronunciata la decadenza dalla concessione, il Responsabile del Servizio dispone l'incameramento dell'eventuale garanzia cauzionale e, se del caso, la traslazione delle salme, dei resti o delle ceneri rispettivamente nel campo, nell'ossario o nel cinerario Comune. Il Responsabile del Servizio dispone inoltre, sulla base dell'ammontare dell'eventuale deposito cauzionale disponibile ed entro tale limite, la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato dei manufatti, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo n. 72 “Estinzione”

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione senza che la richiesta di rinnovo sia pervenuta entro il termine, ovvero per la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dalla legge.

Articolo n. 73 “Effetti della rinuncia, della decadenza o della scadenza della concessione”

In ogni caso di rinuncia, decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area o quant'altro concesso in uso torna nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per diritti o indennizzi, anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente Codice Civile.

CAPO XIV

REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCESSO AI CIMITERI

Articolo n. 74 "Orario"

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dall'ufficio comunale competente.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, quindici minuti prima della scadenza dell'orario o di appositi cartelli apposti all'ingresso del cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo n. 75 "Disciplina dell'ingresso"

Nei cimiteri si può entrare solo a piedi o con ausili per persone disabili motorizzati esclusivamente a propulsione elettrica.

È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani od altri animali, ad esclusione dei cani per la guida dei ciechi;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, esaltazione, non decentemente vestite, ai questuanti e in generale a tutti coloro che sono in condizioni di contrasto con l'austerità del luogo;
- c) ai reparti interessati dalle esumazioni e delle estumulazioni durante l'orario di visita.

Per documentati motivi di salute, il Responsabile del Servizio può autorizzare l'accesso con veicoli di supporto ad alimentazione elettrica.

Articolo n. 76 "Divieti speciali"

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con l'austerità del luogo ed il culto dei defunti ed in particolare:

- a) fumare, tenere comportamento chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, usare il telefono cellulare;
- b) entrare con biciclette, motoveicoli o veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) calpestare gli spazi riservati a sepolture, le aiuole, danneggiare alberi e camminare fuori dagli appositi passaggi;
- g) consumare cibi e bevande;
- h) scrivere sulle lapidi o sui muri;
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire volantini pubblicitari, fare qualsiasi tipo di attività commerciale;
- j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio e dei familiari interessati;
- k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza l'autorizzazione dei concessionari;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o delle commemorazioni;
- m) assistere da vicino alle esumazioni e alle estumulazioni di salme da parte di estranei se non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio.

I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, ad eccezione delle attività di vendita di fiori, lumi, ecc. in occasione delle festività di commemorazione dei defunti.

Chiunque tenesse all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o, comunque, offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, è, a cura del personale, diffidato ad uscire immediatamente dal cimitero e, se del caso, consegnato agli agenti della forza pubblica, o deferito all'autorità giudiziaria. Eventuali dichiarazioni, in tali occasioni, di pratica di un culto diverso, non

potranno essere valutati come elemento di giustificazione, anzi potranno essere valutate come circostanze aggravanti.

Articolo n. 77 “Riti religiosi”

All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, della Chiesa Cattolica o di altre confessioni, sia per il singolo che per la generalità dei defunti, purché non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.

CAPO XV

LAVORI E SERVIZI PRESTATI, O SVOLTI, DA PRIVATI

Articolo n. 78 “Accesso al cimitero”

Per l'esecuzione di opere, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano di competenza del Comune, gli interessati debbono avvalersi delle prestazioni di imprese private, a loro scelta regolarmente iscritte alla Camera di Commercio.

Dell'esecuzione deve essere data comunicazione al Comune, unitamente alla trasmissione del POS (Piano Operativo di Sicurezza) di cui al D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

Per interventi di minima riparazione, pulizia dei monumenti, posa dei copri tomba ed in genere di lavori pari o inferiori alla giornata lavorativa, è sufficiente l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.

È vietato alle imprese private operanti nel cimitero svolgere, nel perimetro dello stesso, azioni di accaparramento dei lavori e qualsiasi attività commerciale.

Il personale delle imprese private, o comunque ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 75 e 76 del Regolamento.

Articolo n. 79 “Autorizzazioni e permessi di costruzione sepolture private e collocazione ricordi funebri”

I progetti di costruzione di sepolture private e le loro varianti essenziali debbono essere autorizzati dal Comune su conforme parere dell'Azienda per i Servizi Sanitari e debbono osservare le disposizioni di legge e del Regolamento edilizio. Nell'atto di approvazione del progetto viene quantificato il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Il numero dei loculi epigei ed ipogei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa. Oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni loculo in più, del canone stabilito dalla tariffa.

Per le tombe a sistema di sepoltura ad inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50, con arrotondamento all'unità superiore.

Le sepolture private non possono comunicare con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve recare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Per l'esecuzione delle opere, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, gli interessati debbono avvalersi delle prestazioni di imprese private, a loro scelta regolarmente iscritte alla Camera di Commercio.

Dell'inizio lavori deve essere data comunicazione al Comune, unitamente alla trasmissione del POS di cui al D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterano l'opera in alcuna parte e tendano solamente alla sua conservazione o restauro, è sufficiente l'autorizzazione del responsabile.

Articolo n. 80 “Responsabilità – Deposito cauzionale”

I concessionari sono responsabili della regolare esecuzione delle opere da loro commissionate a terzi od eseguite direttamente per eventuali danni arrecati al Comune o a terzi.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo 79 possono essere subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni, nella misura e con le modalità fissate dal Responsabile del Servizio che valuta la tipologia e la complessità dell'intervento.

Articolo n. 81 “Prescrizioni in materia di esecuzione dei lavori”

L'orario di lavoro per le imprese operanti nel cimitero deve coincidere con quello di apertura con l'eccezione dei giorni festivi e del 2 novembre, durante i quali non è permesso eseguire lavori di alcun tipo.

Nella costruzione di sepolture private, l'impresa incaricata deve recintare l'area assegnata per evitare eventuali danni a cose o persone.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento di materiali.

È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.

I materiali di scavo ed i rifiuti devono essere di volta in volta trasportati nei luoghi di discarica o in quelli indicati dal Comune a cura e spese degli esecutori. In ogni caso l'impresa deve ripulire l'area e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Per quanto riguarda terreno in eccesso proveniente dalle suddette lavorazioni, valgono le disposizioni indicate nella Legge 98/2013 (Terre e rocce di scavo).

Articolo n. 82 "Vigilanza"

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Il Responsabile può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o sollevare contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

Parimenti il responsabile accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione degli stessi e dispone per lo svincolo e la restituzione del deposito cauzionale.

CAPO XVI

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Articolo n. 83 “Soppressione dei cimiteri”

La soppressione di un cimitero per ragioni di dimostrata necessità o che non si trovi nelle condizioni prescritte dal presente Regolamento, dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie e dal Regolamento di polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990, viene proposta dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale ed approvata ed eseguita con le modalità previste dal capitolo 19, artt. 96, 97, 98, 99 del D.P.R. 285/1990 e da altre eventuali vigenti disposizioni in materia.

CAPO XVII

SANZIONI

Articolo n. 84 “Sanzioni”

Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento comunale e degli obblighi e i divieti ivi richiamati, si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. n.267 del 2000 che prevede il pagamento di una somma in denaro da euro 25,00 (venticinque/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00), fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa vigente, in particolare dall'art.53 (sanzioni) della L.R. n.18 del 2010. Per il procedimento di accertamento di violazione e per i provvedimenti conseguenti si applicano le disposizioni della Legge n. 689 del 1981.

CAPO XVIII

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo n. 85 “Assegnazione gratuita di sepoltura ai cittadini benemeriti”

Il Sindaco, su conforme parere del Consiglio Comunale, può disporre l'assegnazione, valutando anche l'eventuale gratuità, di posti destinati alla tumulazione o inumazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Ai militari caduti in guerra o per fatto di guerra, ovvero in missioni di pace, l'Amministrazione può disporre l'assegnazione di aree, loculi cimiteriali o celle-ossario per la sepoltura di salme o di resti.

La relativa concessione sarà a titolo gratuito per le durate previste e contemplate all'art. 56 comma 1 del presente Regolamento.

Nelle sepolture così concesse è consentita la co-sepoltura di ascendenti/discendenti/coniuge /collaterale di secondo grado per la stessa durata della concessione a favore del militare, dietro pagamento della tariffa in vigore. Le eventuali concessioni pregresse, contratte a titolo oneroso, vengono rinnovate, anche prima della scadenza, a titolo gratuito per la parte residua degli anni previsti dalla concessione, comportano il rimborso, a richiesta, delle somme a suo tempo versate quale prezzo della concessione.

È data facoltà al Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione Comunale, su conforme parere del Consiglio Comunale, di assegnare sepolture a titolo gratuito in aree, loculi cimiteriali o celle-ossario per casi eccezionali, da valutarsi di volta in volta per particolari situazioni, oltre a quelle previste al comma 1 del presente articolo.

Articolo n. 86 “Cautele”

Chi domanda un servizio (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni), una concessione (aree, loculi, ossari), la posizione di croci, lapidi, busti, o la costruzione di tombe, edicole, monumenti agisce in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati, assumendosene, quindi, ogni responsabilità.

Di conseguenza, eventuali diritti di terzi potranno essere fatti valere esclusivamente nei suoi confronti, escludendo qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione, ovvero del soggetto gestore dei relativi Servizi, che, pertanto, è - e resterà - estraneo ad azioni, pretese o forme di tutela di qualsiasi tipo e genere.

L'Amministrazione, o il gestore dei relativi Servizi, si limiterà, in occasione di eventuali vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto, fino a che non venga prodotto un accordo formalmente sottoscritto fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo n. 87 “Concessioni private perpetue e a tempo determinato anteriore al Regolamento”

Le concessioni rilasciate anteriormente al 10/02/1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975 n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

Articolo n. 88 “Costruzione dei loculi e ampliamento del cimitero”

L'ampliamento del cimitero avviene su aree contigue al cimitero esistente, così come delimitate dal vigente strumento urbanistico, che ne individua le caratteristiche strutturali e di pianificazione.

I lavori di ampliamento sono realizzati dalla Pubblica Amministrazione seguendo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici (D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii).

È consentita la realizzazione dei lavori mediante la procedura della “Finanza di progetto” di cui al D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. Le proposte potranno contenere, oltre la semplice costruzione in ampliamento, anche programmi di manutenzione e gestione pluriennale.

Articolo n. 89 “Manutenzione generale del cimitero”

La manutenzione del cimitero è realizzata dall’Amministrazione Comunale in diretta economia attraverso il proprio personale dipendente (Necroforo – Operatori Esterni) delegandone le responsabilità di gestione all’Ufficio Tecnico Comunale – 2° Settore 2° Servizio.

La manutenzione del cimitero potrà essere realizzata attraverso l’appalto di alcuni specifici servizi a ditte esterne di provata fiducia ed esperienza quali:

- la fornitura di energia elettrica l’allacciamento delle luci votive e la loro manutenzione;
- la riscossione dei canoni per il servizio sopra indicato;
- lo sfalcio dell’erba e la pulizia di tutti gli spazi comuni;
- la disinfestazione dei loculi e di tutte le strutture presenti;
- le operazioni di apertura e chiusura dei loculi;
- tutte le altre operazioni inerenti alla sepoltura dei defunti;
- varie ed eventuali operazioni che verranno di volta in volta individuate e necessaria per la pulizia e il decoro del cimitero.

Le operazioni di manutenzione affidate a ditte esterne, verranno regolamentate attraverso apposito Capitolato Speciale D’Oneri, verranno affidate attraverso le procedure per l’affidamento di servizi e forniture di cui al D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo n. 90 “Disposizioni finali”

L’entrata in vigore del presente Regolamento decorre dalla scadenza della pubblicazione all’Albo Pretorio per 30 giorni, dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si richiamano le disposizioni contenute del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 10/09/1990.

Ai Sensi del D. Lgs. n. 267/2000, spetta al Responsabile dell’Area a cui è affidato il servizio l’emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell’osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali scelte, o discipline di dettaglio, riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano alla Giunta Comunale, che disporrà con proprio provvedimento.

Alla data di entrata in vigore, e per tre mesi copia del Regolamento rimane affissa all’albo pretorio comunale, presso gli Uffici di Segreteria, Lavori Pubblici, Edilizia Privata e di Stato civile.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente Regolamento.

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applicherà la normativa gerarchicamente superiore.

Spett.le

COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE

Provincia di Rovigo

Ufficio di Stato Civile / Polizia Mortuaria

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’URNA CINERARIA

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, residente in _____, via _____, in qualità di _____ (grado di parentela) del/della defunto/a _____, nata in _____ il _____ e deceduta in _____ il _____, la cui salma è stata cremata presso _____ come da autorizzazione prot. n. _____ rilasciata dal Comune di _____ in data _____

DICHIARA

che il/la defunto/a _____ aveva espresso in vita il desiderio che le sue ceneri fossero affidate per la relativa custodia a _____

CHIEDE

- l’affido dell’urna contenente le ceneri di _____, dichiarando di custodire l’urna cineraria presso la propria abitazione sita in _____, _____, assumendosi **ogni responsabilità civile e penale** in ordine alla custodia dell’urna, garantendo che la stessa:
 - non verrà dispersa senza la prescritta autorizzazione comunale;
 - non verrà trasferita ad altro luogo senza preventiva comunicazione al Comune;
 - verrà conservata in modo decoroso e sicuro, nel rispetto delle normative vigenti;

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che, in caso di rinuncia all’affido, l’urna dovrà essere restituita al Comune per la destinazione cimiteriale.

Allega:

- copia del documento d’identità in corso di validità.
- autorizzazione prot. n. _____/_____ rilasciata dal Comune di _____ in data _____

San Martino di Venezia, _____

Firma del dichiarante

AL SINDACO DEL COMUNE DI
SAN MARTINO DI VENEZZE
PIAZZA ALDO MORO 1
45030 SAN MARTINO DI VENEZZE (RO)

prot. n.

COMUNICAZIONE DI RINUNCIA ALL’AFFIDAMENTO DELL’URNA CINERARIA

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a _____ il _____

Residente a _____

C.F. _____ Tel. _____

In qualità di: (1)

☐ Affidatario Unico/a

☐ Avente titolo della persona affidataria (2) cognome/nome _____

dell’urna cineraria del defunto sotto indicato;

Consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni richiamate dall’art.76 D.P.R.
445/2000, sotto la mia personale responsabilità:

RINUNCIO All’affidamento/custodia dell’urna cineraria contenente le ceneri di:

deceduto il _____ a _____

ottenute in affidamento con provvedimento del Comune rilasciato in data _____

COMUNICO che le ceneri saranno:

☐ **depositate** nel cimitero di _____ del comune di _____;

☐ **traslate** ad altro Comune di _____

☐ **affidate** ad altro soggetto avente titolo previa autorizzazione _____

☐ **disperse** secondo volontà testamentarie, previa autorizzazione dell’Ufficio competente, nel
luogo indicato: _____

Si rammenta che il trasporto dell’urna cineraria dall’abitazione al luogo di destinazione finale va

richiesto all'Ufficio di Stato Civile, con istanza e marche da bollo dovute, presentando gli atti originali detenuti con l'urna cineraria che andranno consegnati al cimitero di destinazione.

SAN MARTINO DI VENEZZE, lì _____

Il Dichiarante

Allegare:

- fotocopia di un documento di identità, ai sensi dell'art. 38, c. 3 del DPR 445/2000
- documenti originali detenuti con l'urna cineraria

Si informa il Dichiarante che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, i dati comunicati formano oggetto di trattamento da parte del Comune di San Martino di Venezia, nel rispetto della normativa citata. Il trattamento verrà effettuato per l'evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003.

Marca
da bollo

*Al Responsabile
del Servizio di Polizia Mortuaria
del Comune di
SAN MARTINO DI VENEZZE (ROVIGO)*

OGGETTO: **Richiesta per la estumulazione *straordinaria* dei resti mortali di _____
nato il _____ morto il _____ e autorizzazione alla cremazione.**

II/La sottoscritto/a _____ nato/a in _____ il _____ e residente in _____
in _____ avente titolo in quanto parente _____
di _____ (n. _____ - m. _____)

II/La sottoscritto/a _____ nato/a in _____ il _____ e residente in _____
in _____ avente titolo in quanto parente _____
di _____ (n. _____ - m. _____)

II/La sottoscritto/a _____ nato/a in _____ il _____ e residente in _____
in _____ avente titolo in quanto parente _____
di _____ (n. _____ - m. _____)

CHIEDONO

L'AUTORIZZAZIONE FORMALE ALLA ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DI RESTI MORTALI di _____
deceduto/a il _____, attualmente sepolto nel loculo sito nel Cimitero Capoluogo /
Beverare del Comune di San Martino di Venezia, per successiva cremazione e tumulazione delle risultanti
ceneri nell'ossario comune.

Si incarica la ditta _____ per le operazioni necessarie previste per il giorno _____.

San Martino di Venezia, _____

I richiedenti

Marca
da bollo

*Al Responsabile
del Servizio di Polizia Mortuaria
del Comune di
SAN MARTINO DI VENEZZE (ROVIGO)*

OGGETTO: **Richiesta per la esumazione *straordinaria* dei resti mortali di _____ nato
il _____ morto il _____ e autorizzazione alla cremazione.**

II/La sottoscritto/a _____ nato/a in _____ il _____ e residente in
_____ in _____ avente titolo in quanto parente
_____ di _____ (n. _____ - m. _____)

II/La sottoscritto/a _____ nato/a in _____ il _____ e residente in
_____ in _____ avente titolo in quanto parente
_____ di _____ (n. _____ - m. _____)

II/La sottoscritto/a _____ nato/a in _____ il _____ e residente in
_____ in _____ avente titolo in quanto parente
_____ di _____ (n. _____ - m. _____)

CHIEDONO

L'AUTORIZZAZIONE FORMALE ALLA ESUMAZIONE STRAORDINARIA DI RESTI MORTALI di
_____ deceduto/a _____ il _____, attualmente sepolto nel loculo sito nel Cimitero
Capoluogo / Beverare del Comune di San Martino di Venezia, per successiva cremazione e tumulazione delle
risultanti ceneri nell'ossario comune.

Si incarica la ditta _____ per le operazioni necessarie previste per il giorno _____.

San Martino di Venezia, _____

I richiedenti

Comune di San Martino di Venezz
2° Settore 2° Servizio
Piazza Aldo Moro, 1
45030 San Martino di Venezz (RO)

OGGETTO: Concessione di loculi cimiteriali presso il cimitero del Capoluogo e della Frazione di Beverare.
Defunto: _____.
Tomba: **Cimitero** _____ – Settore ____ – Blocco ____ – Loculo n. ____.
Comunicazione.

Il sottoscritto _____

Dati nascita _____

Residenza _____

In qualità di (indicare il grado di parentela) _____

Con la presente **autorizzo** l'Amministrazione Comunale di San Martino di Venezz, ai fini della conservazione dei resti mortali del defunto a procedere con *(per indicare l'opzione scelta si prega di firmare nel riquadro a destra)*

DESCRIZIONE		FIRMA PER ACCETTAZIONE
A)	Rinnovo della concessione di loculo scaduto (senza opere). <i>Periodo della nuova concessione: n. 30 anni.</i>	
B)	Estumulazione e ricomposizione dei resti mortali su nuovo ossario (nel prezzo è compreso il costo del nuovo ossario) <i>Periodo della nuova concessione: n. 30 anni.</i>	
C)	Rinnovo della concessione di ossario scaduto (senza opere). <i>Periodo della nuova concessione: n. 30 anni.</i>	
D)	Non sono interessato al rinnovo della concessione e pertanto dispongo il trasferimento dei resti mortali presso l'ossario comunale e/o avviati alla cremazione.	

Data _____

FIRMA

COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE

PROVINCIA DI ROVIGO

CONCESSIONE CIMITERIALE

N. ____/____

L'anno _____, addì ____ del mese di _____ nella Residenza Municipale.

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 del Codice Civile,

TRA

il Comune intestato, codice fiscale 80001690298, rappresentato dal **Geom. POLO Silvano**, nato a Anguillara Veneta (PD) il 03-04-1960, nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale - 2° Settore 2° Servizio "LL.PP. - Manutenzione del Patrimonio - Ambiente"

E

Il/la Signor/a _____, nato/a a _____ il ____/____/____, residente a _____, in _____, C.F. _____, ed elettivamente, a tutti gli effetti dell'atto presente, presso la Segreteria del Comune di San Martino di Venezia (RO), giusto quanto esplicitamente dichiara, viene convenuto e stipulato quanto segue:

il Comune di San Martino di Venezia (RO), come sopra rappresentato, concede per la durata di **anni TRENTA 30 (diconsi anni trenta) decorrenti da oggi**, al summenzionato che accetta, stipula e si obbliga per sé ed i suoi eredi, l'uso del loculo/ossario cimiteriale posto nel cimitero comunale di:

CIMITERO _____

Settore: _____ - **Blocco:** _____

Fila: ____ - **Numero Posto:** ____

per la Tumulazione della salma di _____

Il diritto d'uso del loculo/ossario sopra individuato è trasferito esclusivamente a titolo di concessione amministrativa temporanea di bene demaniale e non di alienazione. Resta integro, pertanto, per il Comune, il diritto alla nuda proprietà, nonché il diritto a sospendere la concessione nei casi previsti dal vigente Regolamento dei Servizi Cimiteriali e di Polizia Mortuaria, come dal successivo punto 5).

Tale concessione resta disciplinata dalle seguenti norme e condizioni che il concessionario, per sé ed i suoi eredi, dichiara di accettare senza riserve:

- 1)** La premessa narrativa forma parte integrante della presente concessione;
- 2)** Tutte le opere ornamentali, nessuna esclusa, sono a completo carico del Concessionario o i suoi eredi che all'uopo dovranno sottostare a tutte le prescrizioni che potranno essere imposte dal Comune. Rimangono altresì a carico del Concessionario o i suoi eredi gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria del loculo/ossario concesso limitatamente alle opere ornamentali esterne, ivi compresi il marmo e la muratura di chiusura, da eseguirsi con muro di mattoni pieni a una testa e malta di cemento;
- 3)** La finitura esterna del loculo/ossario dovrà essere contenuta nello specchio di apertura e non dovranno essere occupati gli spazi circostanti di separazione dei loculi attigui;
- 4)** La presente concessione si intende fatta ed accettata fra le parti ed operante alle condizioni e modalità e sotto le prescrizioni risultanti dalle leggi, dai regolamenti, dai decreti sulla sanità pubblica e sui cimiteri, nonché di tutte le altre disposizioni che potranno in seguito ed in proposito essere emanate ed in particolare, dalle norme del regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con delibera di C.C. n. 39 del 28/09/2018, esecutiva, con le eventuali modifiche ed integrazioni che potranno essere apportate in futuro;
- 5)** Il Comune si riserva il diritto di sospendere, con l'assenso del concessionario, il diritto d'uso del loculo/ossario sopra indicato, purché non ancora occupato, qualora si presentasse la necessità di tumulazioni e non fossero disponibili loculi da dare in concessione. In tal caso il

periodo di sospensione non verrà computato nella durata della concessione, che si intenderà prolungata di un eguale periodo. In mancanza di assenso, il Comune si riserva il diritto di disporre la revoca della concessione, con le modalità fissate dal Regolamento di Polizia Mortuaria;

- 6) L'eventuale rinuncia al loculo/ossario potrà comportare la restituzione al Comune che provvederà a calcolare la somma da restituire agli aventi diritto per l'eventuale periodo di concessione non goduto (art. 59 del regolamento di Polizia Mortuaria vigente);
- 7) Il Concessionario, oltre al prezzo convenuto, dovrà pagare, per la tumulazione, eventuali tasse e diritti stabiliti dal Comune;
- 8) Il Concessionario, con la stipula del presente contratto, accetta implicitamente e senza riserve, per sé ed i suoi eredi, tutte le condizioni che regolano, o potranno regolare in futuro, la concessione del loculo/ossario;
- 9) Tutte le spese, nessuna esclusa, derivanti dalla stipula del presente atto sono a carico del Concessionario.

Le parti danno atto che, quale canone corrispettivo della presente concessione, il Concessionario ha pagato con versamento alla Tesoreria Comunale la somma complessiva di **Euro** _____ come da bonifico bancario in data _____ di cui all'avviso di pagamento **PagoPA** _____.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONCESSIONARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GEOM. POLO SILVANO
